

**Parere Ente Parco ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 ed ex art. 12, c. 1, della L.R. n. 44/2012**

N.	PROPONENTE	PROT. N.	OSSERVAZIONI AL PROCEDIMENTO VAS	PARERE ALLE OSSERVAZIONI
1	Giuseppe Pierrucci – Grumo appula	Prot. 3344 del 14/08/2014	<b>Si osserva che le p.lle 348-59-62 del fg. 73, ricadenti in agro del Comune di Grumo Appula, ora individuate quali zone C, siano individuate in Zona D 1.</b>	<b>Non accoglibile</b> , si conferma il parere anticipato con nota prot. n. 3613 del 04/09/2014: le p.lle 348-59-62 del fg. 73, ricadenti in agro del Comune di Grumo Appula, risultano interessate da colture agrarie a seminativo sin dal 1997 e pertanto in linea con le finalità della zona C, rientrando tra gli agroecosistemi con assetti improntati dalle attività di gestione antropica, che garantisce la conservazione ed il prosieguo dell'attività agricola, ed incentiva le attività di assistenza sociale e cura in fattoria, di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.
2	Padre Nicola Rocca - Andria	Prot. n. 3075 del 21/07/2014 e prot. n. 1010 del 16/03/2015	<b>Si osserva che:</b> - <b>le p.lle 159 e 83 del fg. 179, ora zona C, siano identificate come zona D4,</b> - <b>le p.lle 156-189-188 dello stesso foglio ora zona B, siano identificate come zona C;</b>	<b>Non accoglibile</b> , si conferma il parere anticipato con nota prot. n. 3612 del 04/09/2014. Nel caso specifico si osserva che le porzioni di p.lle 159 e 83 del fg. 179 risultano interessate da colture agrarie arboree e pertanto in linea con le finalità della zona C, rientrando tra gli agroecosistemi con assetti improntati dalle attività di gestione antropica. Inoltre l'area a parcheggio ivi autorizzata non contrasta con le prescrizioni per le zone C. Riguardo alle porzioni delle p.lle 156-189-188 dello stesso foglio, le stesse risultano interessate in parte da colture agrarie arboree ed in parte da vegetazione arborea spontanea consolidata e tipica dei luoghi e pertanto in linea con le finalità della zona B, rientrando nelle porzioni di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di progressi

				usi silvo-pastorali ormai cessati o praticati in forma particolarmente estensiva.
3	D'Auciello Beatrice - Altamura	Prot. n. 1598 del 20/04/2015	<b>Si osserva che le p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, ora in zona A, non siano individuati quali prati e pascoli naturali.</b>	Da verifiche cartografiche e catastali ed a seguito di sopralluogo effettuato in data 15/04/2015, si rileva che l'area oggetto di osservazione era interessata, già dal '97, in parte da un uliveto e in parte da un seminativo abbandonati, con presenza tuttavia di strati di roccia affiorante nelle zone sud-ovest e nord est del fondo. Si ritiene pertanto che lo stesso, interessato da pregressi usi agricoli, ovvero praticati in forma fortemente estensiva, per le predette motivazioni e per le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, interessati da pascoli naturali, sia assimilabile a prateria post-culturale e pertanto a zona B, aree di riserva generale orientata, sulla quali trovano applicazione le relative norme di cui all'art. 7 delle N.T.A. La presente osservazione è pertanto parzialmente accoglibile, con la ridefinizione della zonizzazione delle p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, da Zona A a Zona B per le motivazioni soprariportate.
4	Agenzia del demanio Direzione Puglia e Basilicata	Prot. n. 1764 del 30/04/2015	<b>Comunica la propria non competenza al procedimento, non configurandosi quale soggetto competente in materia ambientale</b>	<b>N.D.</b>
5	Ministero dei Beni e per le attività culturali Soprintendenza Archeologica della Puglia-Taranto	Prot. n. 1829 del 05/05/2015	<b>Si osserva:</b> <b>1. dall'esame del quadro conoscitivo ed interpretativo e dagli elaborati grafici, il Piano contempla un primo livello di individuazione delle presenze archeologiche;</b> <b>2. si rende necessario l'elaborazione di un progetto sistematico del paesaggio archeologico dell'Alta Murgia Con carte di rischio e puntuale perimetrazione delle emergenze;</b> <b>3. aggiornamento delle proposte progettuali di valorizzazione dei siti d'interesse archeologico alla luce delle attività in corso;</b> <b>4. riformulazione dell'art. 29 bis del regolamento;</b>	<b>Osservazioni accoglibili con appunti e precisazioni:</b> 1. In primis i dati raccolti e presenti nei documenti di Piano derivano da: -Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia; - consultazione Dati presso il Dipartimento di Beni Culturali e Archeologici - Facoltà di Beni Culturali della Università degli Studi di Lecce. Pur condividendo che l'Alta murgia sia interessato da un'elevata densità di siti archeologici, tuttavia il quadro conoscitivo, che contempla circa 114 presenze archeologiche, rispetto alle aree individuate nel PPTR quali zone a vincolo o zone d'interesse archeologico,

				<p>è il frutto delle informazioni fornite anche dalla Soprintendenza Archeologica.</p> <p><u>Si provvederà pertanto ad aggiornare la cartografia di Piano</u>, in particolare le Tav. 13 e Tav. 19, dei vincoli paesaggisti, architettonici e archeologici, con i dati rinvenuti dal PPTR, ove mancanti.</p> <p>In merito ai dati relativi alle ricerche condotte negli ultimi anni si provvederà a richiedere alla Soprintendenza gli stessi. Tali dati saranno oggetto di integrazione nell'aggiornamento del Piano, secondo le procedure previste dalle norme di Piano ed al contempo, sempre in sede di aggiornamento, sarà valutata l'opportunità di un progetto specifico, sistematico di analisi del patrimonio archeologico dell'Alta Murgia con preventiva verifica della fattibilità economica.</p> <p>Analogamente saranno oggetto di aggiornamento del Piano le risultanze degli interventi e delle attività che vedono coinvolta la Soprintendenza (Museo e valle dei dinosauri, Uomo di Altamura) una volta che i progetti ed esiti saranno trasmessi all'Ente.</p> <p>Relativamente alla proposta di modifica ed integrazione dell'art. 29 bis, comma 3 bis, del Regolamento la stessa è accoglibile e <u>si propone la seguente riformulazione</u>"...previo nulla osta dell'Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica...."</p>
6	Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto logistico	Prot. n. 1832 del 05/05/2015	<b>Si propone la modifica dell'art. 1, c. 2, lett. f) delle N.T.A.</b>	<p>Si ritiene l'osservazione accoglibile, con la riformulazione dell'<u>art. 1, c. 2, lett. f., delle N.T.A.</u> nel seguente modo:</p> <p><i>f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali.</i></p> <p><i>Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno</i></p>

				<p><i>validità immediata. Le attività addestrative, l'utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere preventivamente concordate con l'Ente nel rispetto delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento del Parco; a tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve le procedure di valutazione d'incidenza ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. L'inosservanza delle norme di cui alla presente lettera sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii.</i></p>
7	Autorità Idrica Pugliese	Prot. n. 1872 del 06/05/2015	<p><b>1. si osserva la non accoglibilità del parere reso con nota prot. n. 3208 del 29/11/2010;</b>  <b>2. si invita a valutare tutte le interferenze con le infrastrutture esistenti del S.I.I.</b></p>	<p><b>Si conferma la non ammissibilità dell'osservazione</b>, già espressa con nota prot. n. 3208 del 29/11/2010.</p> <p>Il sistema delle norme tecniche di Piano e del Regolamento del Parco assicura la possibilità di intervenire sulle infrastrutture esistenti ai fini della loro manutenzione e funzionalità, assicurando, allo stesso tempo, il rispetto delle specifiche norme relative alle infrastrutture nel caso di interventi previsti dal piano.</p> <p>Allo stesso tempo, relativamente alle opere di captazione delle acque sotterranee esistenti, le norme di piano non vietano la loro prosecuzione, mentre per i nuovi è prevista apposita disciplina.</p> <p>In ultimo, il P.T.A. è stato preso a riferimento nella redazione del Piano per il Parco, come peraltro confermato dalla stessa A.d.B./Puglia con nota prot. n. 6291 del 07/05/2015.</p>
8	Autorità di Bacino della Regione Puglia	Prot. n. 1917 del 08/05/2015	<p><b>Ritiene compiuto il riferimento alle tematiche di difesa del suolo ed al recepimento delle norme del PAI, con riferimenti al P.T.A. ed ai Piani stralcio.</b>  <b>Ritiene condivisibile la proposta di Piano, con l'aggiornamento delle perimetrazioni e l'inserimento del reticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica.</b></p>	<p><b>Osservazione accoglibile</b>, si provvederà all'aggiornamento delle Tav. 2, 3 e 14 di Piano con le perimetrazioni ed il reticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica Come richiesti alla stessa A.d.B./Puglia.</p>
8 bis	Autorità di Bacino della Regione Basilicata	Prot. n. 2037 del 13/05/2015	<p><b>Chiede di integrare la proposta di Piano con adeguato riferimento ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel</b></p>	<p><b>Osservazione accoglibile</b>, si provvederà ad integrare l'art. 17, DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI</p>

			<b>Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico dell'AdB/Basilicata per la parte di territorio di relativa competenza.</b>	<p>EQUILIBRI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI delle N.T.A., secondo la seguente riformulazione:</p> <p><i>1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani Stralcio di assetto idrogeologico della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.</i></p> <p><i>2...omissis</i></p> <p><i>3. Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.</i></p> <p>Per quanto concerne le componenti cartografiche si provvederà ad integrare la tav. 14 con gli strati informativi relativi al P.A.I./Basilicata, aggiornamenti 2014-15, vigenti. Relativamente invece al reticolo idrografico, fornito a mezzo mail dalla AdB/Basilicata in data 23/06/2015, si da atto che lo stesso non è ancora vigente e peraltro risulta shiftato rispetto a quello dell'A.d.B./Puglia. Pertanto, per la predetta componente si farà riferimento al reticolo dell'AdB/Puglia.</p>
<p>alla data 11-03-2011 sono altresì pervenute le seguenti osservazioni alla Proposta di Piano per il Parco ed il Regolamento ( Approvato con Deliberazione del C.D. n.09-2010 del 31-05-2010) da parte dei seguenti Soggetti Pubblici, così come allegate alla Deliberazione della Comunità del Parco, n. 1/11 del 29/03/2011, ex art. 10, comma 2 della L. 394/91 e ss.mm.ii</p>				
9	<b>Comune di Corato</b>	prot. n. 919 del 09/03/2011	Osserva per le zone C di consentire per le aziende non cerealicole con una superficie aziendale minima di 10 ettari e un lotto minimo d'intervento di 2 ettari.	<b>Tale possibilità sarà valutata in sede di aggiornamento del Piano</b> , secondo le procedure previste dalle norme di Piano, al fine di verificare, nel contempo, l'effettiva necessità di variazione degli indici anche in relazione alle unità di paesaggio individuate.

10	<p><b>Comune di Altamura</b> con allegata le note dell'Arch. N.Perucci e dell'Ing. G.Nuzzi, del Collegio dei Geometri di Bari e dell'Ordine degli architetti di Bari</p>	<p>prot. n. 1006 del 11/03/2011</p>	<p><b>Art. 47-BIS</b>  1) Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili o di colture situati nel perimetro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio;  2) La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivano da un vincolo effettivo posto con le leggi o con il piano o regolamento del parco e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto, in parte, o per un certo periodo, l'esecuzione di attività economiche connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendo in modo parziale o continuo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:  a) La riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;  b) Le riduzioni di reddito o le maggiori spese o entrambi derivanti dalle limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazioni sulla base dei principi equitativi;  c) La liquidazione dei danni provocati agli immobili e alle colture dalla fauna selvatica e dalla flora.  3) L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno in maniera perentoria entro novanta giorni dalla data della denuncia. Contestualmente o successivamente alla denuncia potrà essere presentata perizia giurata, relativa ai danni subiti, redatta da tecnici abilitati per legge nominati dal richiedente.  <b>SOSTITUZIONE</b>  <b>TITOLO V. ATTIVITA' ECONOMICHE</b>  Art. 37. Attività agricole e zootecniche  3. E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina e il ripascimento della coltre di terreno agrario.  7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e della paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei prati seminati prima del 1° ottobre. Può essere anticipata al 15 settembre la bruciatura delle stoppie e della paglie presente sui terreni per le semine di colture che si effettuano prima del 1° novembre. La bruciatura di residui</p>	<p>In merito agli indennizzi, le procedure sono già stabilite, ex art. 15 della L. 394/91, all'art. 45 del Regolamento del Parco, così come revisionato, nonché già disciplinato dal <i>Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico e/o alle opere nel territorio del Parco.</i>  In merito alla proposta di prevedere tra le attività ordinarie il <b>ripascimento della coltre di terreno agrario</b>, di cui all'art. 37, c.3, del Regolamento, ora art. 3, c.1, lett. i), dello stesso, e peraltro già modificato, potrebbe essere ipotizzato il solo recupero dello stesso terreno eventualmente dilavato. Si accoglie pertanto parzialmente la presente osservazione col la seguente riformulazione dell'art. 3, c.1, lett. i):  <i>i) E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina, per il ripristino del franco di coltivazione qualora ridotto dal dilavamento e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie;</i>  In merito alla bruciatura delle stoppie, all'art. 37, c. 7 e c.8 del Regolamento, è stata disciplinata la relativa pratica, anche in linea con gli esiti della procedura EU-PILOT, in seguito alla quale si è provveduto altresì a precisare il termine temporale finale per l'effettuazione della stessa pratica, stabilito al 30 novembre.  Pertanto l'art. 37, c. 7, del regolamento è stato così riformulato:  <i>7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre e oltre il 30 novembre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.</i>  Si rappresenta inoltre che il recente D.M. /MIPAF del 23/01/2015 sulla condizionalità in agricoltura, vieta</p>
----	--	-------------------------------------	--	---

			<p>vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1° ottobre al 31 maggio.</p> <p>TITOLO VI. AUTORIZZAZIONE PROCEDURE</p> <p>Art. 44. NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI</p> <p>1. (bis) Il richiedente del nulla osta o dell'autorizzazione è tenuto a presentare idoneo progetto e relativa documentazione stabilita dall'ente con proprio provvedimento. Sono a carico dell'Ente Parco tutti i procedimenti amministrativi e abilitativi, eventuali bolli o versamenti e la preparazione degli elaborati tecnici per il rilascio dei nulla osta o delle autorizzazioni. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore previa istruttoria del servizio preposto dall'ente, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, il nulla osta e l'autorizzazione si intendono rilasciate.</p> <p>Osservazione Ing. Nuzzi e Arch. Perrucci</p> <p>Ricalca le osservazioni dell'ordine degli architetti, in particolare: ampliamento delle possibilità di recupero delle cave; trasposizione del piano su base catastale</p>	<p>in tutte le ZPS detta pratica, pertanto, qualora tale disposizione fosse confermata, la precedente norma regolamentare si applica esclusivamente a coloro che non aderiscono al regime di condizionalità in agricoltura.</p> <p>In merito alle procedure per il rilascio di nulla osta ed autorizzazioni</p> <p>L'art. 44, c. 3, del Regolamento recepisce quanto osservato:</p> <p><i>3. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore, previa istruttoria del Servizio preposto dell'Ente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte e nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Le istanze relative a proposte di interventi oggetto di nulla osta o di autorizzazione devono essere corredate da idoneo progetto con relativi elaborati di legge, nonché da specifica documentazione stabilita dall'Ente con proprio provvedimento per ciascuna tipologia d'intervento e di opera.</i></p> <p><i>Nulla osta e autorizzazioni hanno validità di cinque anni dalla data del loro rilascio.</i></p> <p>Riguardo al porre in capo all'Ente Parco tutti i procedimenti amministrativi e abilitativi, una prima risposta è contenuta nell'art. 46 del Regolamento e nell'art. 26 delle N.T.A..</p> <p>In merito alle osservazioni degli Ordini e Collegi si vedano i relativi punti.</p> <p>Riguardo alle osservazioni dell'Ing. Nuzzi e Arch. Perrucci, le stesse non sono accoglibili per le motivazioni addotte a riscontro delle osservazioni formulate dagli Ordini e Collegi.</p>
11	<b>Comune di Grumo Appula</b>	prot. n. 1013 dell'11/03/2011	<p>Osserva che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sia prevista una disciplina per gli interventi edilizi minori che tenga conto dei complessi turistici esistenti;</li> <li>2. sia prevista una semplificazione delle procedure relative agli interventi nelle succitate Zone turistiche;</li> <li>3. siano previste specifiche norme non penalizzanti per le attività culturali già esistenti;</li> </ol>	<p><b>Dette osservazioni si ritiene siano già recepite nel Piano e Regolamento</b> anche alla luce delle modifiche apportate a seguito dell'istruttoria della R.P.</p> <p>In particolare l'art. 44 del Regolamento apporta una semplificazione alle procedure autorizzative rispetto a quelle attualmente in vigore. Per le attività culturali esistenti il Piano ed il Regolamento sostengono</p>

			4. la fascia di contiguità sia strettamente correlata a oggettive esigenze di tutela e protezione del territorio;	modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità del Piano. Riguardo alla aree contigue, le stesse, d'intesa con la R.P., sono state individuate e perimetrate secondo le esigenze di tutela e protezione del Parco.
12	<b>Collegio Provinciale di Bari dei Geometri e dei Geometri Laureati</b>	prot. n. 767 del 01/03/2011	<p>NTA</p> <p>Art.6: Zona A di Riserva integrale: si chiede l'inserimento, attraverso numerose modifiche del testo normativo, di una più ampia possibilità di trasformazioni edilizie</p> <p>Art.7 Zona B Aree di riserva generale orientata chiede l'inserimento, attraverso numerose modifiche del testo normativo, di una più ampia possibilità di trasformazioni edilizie</p> <p>Art.8 – Zona C aree di protezione Una prima osservazione richiede l'inserimento al comma 1 di attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali (ed altre similari) tra quelle da incentivare in zona C Si chiede inoltre una serie di modifiche ai parametri territoriali ed edilizi per le costruzioni: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti, diminuzione del lotto minimo d'intervento, rapporto di copertura, etc</p> <p>Art.9 – Zona D Aree di Promozione Economica e Sociale Si chiede di inserire attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali (ed altre similari) tra quelle da incentivare in zona D Si chiedono aumenti dei parametri edilizi in zona D2 Si chiede l'inserimento della possibilità di ampliare gli interventi edilizi includendo anche la nuova costruzione nelle zone D3 e D4</p> <p>Art.27 Rapporti interistituzionali e governance Si suggerisce una diversa formulazione nel richiamare possibili collaborazioni interistituzionali Osservazione di carattere generale: si chiede di sostituire sempre la dizione "l'Ente promuove" con "l'Ente promuove e sostiene"</p>	<p>Riguardo alla proposta di modifica dell'Art. 6, la stessa non è accoglibile per le seguenti modificazioni: L'attuale testo normativo interpreta già in modo non restrittivo i limiti posti dalla 394 in zona A. Le osservazioni puntano a inserire possibilità di trasformazione edilizia nel territorio nella zona A che vanno al di là di un carattere di eccezionalità (quale è ad esempio la previsione del recupero di manufatti esistenti a servizio dell'Ente di Gestione), prevedendo persino la possibilità di costruire nuovi manufatti in contrasto con i divieti previsti per la zona A dalla legge quadro sulle aree protette, L.394/91.</p> <p>Riguardo alla proposta di modifica dell'Art. 7, la stessa non è accoglibile per le seguenti modificazioni: L'attuale testo normativo interpreta già in modo non restrittivo i limiti posti dalla 394 in zona B. Le osservazioni puntano a inserire più ampie possibilità di trasformazione edilizia nel territorio nella zona B prevedendo persino la possibilità di costruire nuovi manufatti in contrasto con i divieti previsti per la zona B dalla legge quadro sulle aree protette, L.394/91.</p> <p>Art. 8 Riguardo all'inserimento al comma 1 di attività di scuole e di istituti di formazione, le stesse rientrano già tra quelle di un'impresa agricola funzionale, giusto art. 8, c.1, delle N.T.A.</p> <p>In merito alla richiesta di aumentare le possibilità edificatorie, si osserva che la L. 394/91 non prevede esplicitamente la possibilità di nuovi insediamenti, possibilità che, non essendo esplicitamente vietata dalla stessa Legge, è stata introdotta nella normative tecnica di attuazione del Piano.</p>

				<p>Inoltre per i parametri territoriali ed edilizi il Piano ha fatto riferimento ad una tipologia di azienda legata ai caratteri pedologici, ambientali e paesaggistici del territorio dell'Alta Murgia, che hanno un carattere fortemente estensivo. In tal senso la superficie minima aziendale per una tale tipologia di azienda è stata dimensionata in 30ha, che costituisce un livello minimo per garantire un'agricoltura effettivamente estensiva e a basso impatto ambientale e il mantenimento dei caratteri paesaggistici murgiani. Analogamente è da argomentare per i vari parametri edilizi di cui si chiede una modifica in senso accrescitivo.</p> <p>Si rappresenta infine che il territorio murgiano presenta numerosi elementi edilizi abbandonati per i quali è incentivato il relativo recupero.</p> <p>Art. 9</p> <p>Riguardo all'inserimento al comma 1 di attività di scuole e di istituti di formazione, attività museali e officine culturali, le stesse rientrano già tra quelle di cui all'art. 9, c.1, delle N.T.A.</p> <p>Zone D2</p> <p>Trattandosi di aree di recupero ambientale non sembra opportuno aumentare i parametri edilizi previsti.</p> <p>Zona D3 e D4</p> <p>Le possibilità di effettuare interventi di nuova costruzione sono comunque limitate a quanto previsto nei piani urbanistici comunali.</p> <p>L'osservazione si ritiene sia già prevista sia per le aree D3 <i>Impianti tecnologici</i> che prevede la possibilità di adeguamenti funzionali sia per le aree D4 <i>insediamenti rurali, turistici, sportivi, ricreativi</i>, che prevede la realizzazione di nuovi interventi purchè soggetti ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati.</p> <p>Art. 27, ora art. 26 delle N.T.A.</p> <p>La proposta appare di natura collaborativa, in quanto tendente a riformulare l'articolo sulla base di una chiara condivisione dei suoi contenuti generali.</p>
--	--	--	--	--

				Risulta evidente che se un'attività è promossa dal Piano e dall'Ente essa riveste un interesse e va sostenuta dall'Ente nelle modalità possibili e consentite.
13	<b>Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Bari</b>	prot. n. 991 del 11/03/2011	<p>NTA</p> <p>Art.6: Zona A di Riserva integrale, punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico e di estendere ai privati la possibilità di ampliare per eventuali necessità di adeguamento gli edifici esistenti fino al 15% dell'esistente.</p> <p>Art.7 Zona B Aree di riserva generale orientata, punto 2 lettera a): si richiede di specificare le attività produttive tradizionali e il tipo di infrastrutture; di sostituire il termine "risorse naturali" con "risorse naturali compatibili"</p> <p>Punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione con eguale volumetria per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico</p> <p>Art.8 – Zona C aree di protezione Si chiedono diverse modifiche ai parametri territoriali ed edilizi per le costruzioni in zona C: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti, diminuzione del lotto minimo d'intervento, rapporto di copertura, etc. Uno specifica richiesta prevede l'eliminazione della norma di concentrazione dei manufatti in un'area non superiore al 2% di quella aziendale complessiva.</p> <p>Art.8 – Zona C aree di protezione Per il punto 10 e 11 l'osservazione propone alcune specifiche tecniche: fare salve le intercapedini di larghezza inferiore o uguale a 1 m; si suggerisce di escludere non le "coperture asfaltate" ma "i materiali bituminosi" e di prevedere che i piazzali debbano essere realizzati "con materiali permeabili o con sistemi drenanti"</p> <p>Art.9 punto 3 (zona D2: aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi): si chiede di ampliare gli scopi del recupero</p>	<p>Proposta condivisibile nei suoi principi ispiratori ma <b>non accoglibile in zona A</b>, dove gli interventi, possono produrre impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e devono, pertanto, avere un carattere di eccezionalità, come nel caso di strutture di servizio eventualmente necessarie all'EdG. Tali limiti sono peraltro incardinati nel disposto normativo della. Legge 394/91 (art.12).</p> <p>Edifici privati che eccezionalmente possono rinvenirsi in zona A possono essere eventualmente recuperati attraverso interventi di manutenzione o restauro (comma 3).</p> <p>Riguardo alle osservazioni all'art. 7, Zona B, le stesse non sono accoglibili per le seguenti motivazioni:</p> <p>Sul punto 2: la specifica esatta di tutte le attività tradizionali apre al rischio di dimenticarne qualcuna, che potrebbe essere riscoperta anche successivamente. Appare più opportuno, eventualmente, indicare le principali a titolo di esempio. Risorse naturali compatibili con l'ambiente naturale appare un concetto contraddittorio.</p> <p>Sul punto 3: in parte valgono le medesime obiezioni fatte per la zona A; è però da segnalare che la tutela per la zona B è di livello più attenuato rispetto alla zona A e che è meno eccezionale la possibilità che in zona B insistano edifici di scarsa qualità costruiti con materiali edilizi di tipo industriale. Riguardo all'Art. 8</p> <p>Le richieste prescindono: 1) dalla stretta relazione che deve esistere tra la consistenza dell'attività agricola e la possibilità di costruire nuovi insediamenti agricoli, che in relazione a una gestione di tipo estensivo propria dell'agricoltura e dell'ambiente murgiano non può che prevedere estensioni agricole significative, 2) dal carattere</p>

			<p>ambientale delle cave per “strutture comunque strettamente connesse alla fruizione e valorizzazione del parco”</p> <p>Art.25 Risoluzione di antinomie: si suggerisce la trasposizione del piano su base catastale</p>	<p>estensivo del paesaggio murgiano, registrato anche dallo stessa pianificazione paesaggistica regionale. Questo secondo aspetto è anche alla base della norma di concentrazione che tende ad evitare la frammentazione del paesaggio conseguente alla diffusione degli insediamenti edilizi.</p> <p>L’osservazione 10, attinendo alle tecniche di costruzione finalizzate alla difesa dalle infiltrazioni di umidità non è certamente vietata, ma dovranno essere valutate in sede d’istruttoria sulla base dei materiali proposti.</p> <p>L’osservazione 11 si riferisce al problema di permeabilità dei piazzali. La norma attuale privilegia non tanto l’obiettivo della permeabilità (il contributo di ripascimento delle falde di aree così piccole è del tutto trascurabile e nel caso dei parcheggi anche teoricamente non auspicabile) ma soprattutto la dimensione paesaggistica delle soluzioni adottate per la sistemazione delle aree esterne.</p> <p>Riguardo all’Art. 9, punto 3</p> <p>Fruizione e valorizzazione del Parco appaiono concetti molto ampi. Bisogna ricordare che siamo nell’ambito di iniziative di recupero ambientale delle cave. Con questo presupposto l’elenco degli scopi fruitivi da perseguire nel recupero, contenuto nel punto 3, ha un ben preciso scopo di indirizzo. L’elenco è inoltre riportato a titolo di esempio (“quali l’approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all’utilizzo monumentale delle pietre della cava”) lasciando spazio a estensioni analogiche.</p> <p>Art. 25</p> <p>Si tratta di un’attività prevista in ausilio all’utenza (e peraltro normalmente non prevista da piani urbanistici e territoriali) ma che non può essere subordinata l’adozione del Piano.</p>
<p>-che sono altresì pervenute le seguenti osservazioni alla Proposta di Piano per il Parco ed il Regolamento (così approvato con Deliberazione del C.D. n.09-2010 del 31-05-2010) da parte dei seguenti Soggetti Pubblici e Privati</p>				

14	<b>Coldiretti Bari</b>	prot. n. 1447 del 14/04/21011	<p><b>NTA</b> Chiede un aumento degli Indici di fabbricazioni “per consentire, in virtù della legge di orientamento (D.lgs n.228/2001) maggiore attività economica connessa a quella agricola”</p>	<p>L’osservazione si ritiene sia già accolta all’art. 8, c. 6, ultimo capoverso, che dispone: <i>i manufatti da realizzare devono essere concentrati in un’area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% di quella aziendale complessiva, salvo deroghe specifiche disposte dall’Ente in relazione a norme igienico sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi.</i></p>
			<p><b>Relazione generale</b> Zona C: si chiede di inserire nella relazione la seguente modifica: “Nella zona C, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 12, comma 2 della L. n.394/91, è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di <b>agricoltura integrata</b>, delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di ....”</p>	<p>L’attuale formulazione delle NTA consente in vari modi alle aziende agricole di dotarsi delle strutture edilizie necessarie, prevedendo anche aumenti <i>una tantum</i> qualora l’IFF risulti già interamente utilizzato al momento dell’approvazione del Piano. Come argomentato in relazione ad altre osservazioni per un’agricoltura di tipo estensivo gli indici e gli altri parametri utilizzati (superficie minima aziendale, etc) utilizzati appaiono congrui ( si veda quanto controdedotto all’osservazione n. 12).</p>
15	<b>Comune di Andria</b>	Prot. n. 1374 del 14/04/2011	<p>Richiama le osservazioni degli ordini professionali e il concetto di PME agricole</p>	<p>Riguardo al Concetto di PME va tenuto presente che si tratta di una definizione, quella della PME, che fa riferimento, di norma, a parametri di bilancio e di personale dipendente ampliamenti superiori a quelli di un’azienda agricola medio-grande. Il concetto di PME fa riferimento ai settori secondario e terziario. Non è quindi estendibile alle aziende agricole e non ha connessione con l’ampiezza della superficie agricola dell’azienda, ma con parametri di tipo economico-organizzativo.</p>
16	ANTONIO BITETTI	prot. 4337 del 15-12-2010	<p>richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Altamura, fg. 74, p.lle 26-27-40-50-54-83-84, poste in Zona A della Proposta di Piano.</p>	<p><b>Non accoglibile.</b> L’area in esame risulta essere in realtà compresa in zona B e non in zona A, sulla quale trovano applicazione le relative norme di cui all’art. 7 delle N.T.A, nonché le norme di cui al relativo comma 7. Difatti le aree oggetto di osservazione sono interessate in gran parte da praterie pseudosteppiche, in particolare le p.lle 83, 84, 54, 26, 153, 154 (ex p.lla 50). Pertanto considerata la natura e l’estensione delle</p>

				<p>stesse e le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, si ritengono correttamente inserite in zona B, aree di riserva generale orientata. Relativamente allo ilzzo Pescariello, censito al fg. 74, p.lla 26, si ritiene che lo stesso, rientrando tra le tipologie edilizie locali, considerate le condizioni di elevata naturalità dell'area e non essendo un centro aziendale attivo, non possa essere variato in Zona C, ma per il quale è comunque possibile il relativo recupero ed ampliamento secondo la disciplina di Piano e la normativa vigente.</p>
17	TOMBA PAOLA	prot. 4234 del 06-12-2010	<p>richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Gravina in Puglia, località <i>Trullo di Sotto</i>, fg. 5, p.lle 2-81-116-117-119-119- 120-121-122-123-125, poste in Zona A e B della Proposta di Piano</p>	<p><b>Accoglibile per la sola area di sedime delle fondazioni dei capannoni</b>, siti in parte sulla p.lla 133 ed in parte sulla p.lla 132 del fg. 5, già esistenti alla data del 1997, restano invece confermate le previsioni per le altre p.lle in considerazione della natura prevalente a pascolo alternato a rupi calcaree delle stesse, tipica del costone murgiano.</p>
18	RAGONE MICHELE	nota dell'08-03-2011	<p>richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona B in agro di Altamura, località <i>Lamalunga</i>, fg. 102, 101, 73, poste in Zona B della Proposta di Piano, di inserire l'azienda agricola di proprietà attualmente attiva in località "Lamalunga" in zona "C", mentre parte dei manufatti appartenenti ai suddetti manufatti ed adibiti a centro visite dell'uomo di Altamura in zona "D".</p>	<p>Accoglibile in parte: Molte delle aree oggetto di osservazione sono interessate in gran parte da praterie pseudosteppiche, in particolare le p.lle 91, 92, 132, 88, 130, 131 e 152 del fg. 73, le p.lle 261 (porzione fino alla strada a sud), 41, 7 e 8 del fg. 101 e la p.lla 45 del fg. 102 (le p.lle 7 e 8 del fg. 101 e le p.lle 30 e 46 del fg. 102 sebbene a seminativo sono inglobate all'interno di pascoli). Pertanto considerata la natura e l'estensione delle stesse e le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, si ritengono correttamente inserite in zona B, aree di riserva generale orientata.</p> <p>Relativamente alle p.lle 40,266, 267, 268, 277, 276, 279, 264, 272, 273, 274, 269, 270, 271, 263, 265 e parte della 261 (quest'ultima fino alla strada di accesso alla masseria) ed il complesso aziendale attivo, censito al fg. 101, p.lla 339, data la natura a seminativo dei terreni, la relativa estensione ed omogeneità e la prossimità ai limiti del Parco si accoglie la proposta di classificare le stesse come zona C.</p>

				Relativamente alla porzione di fabbricato adibito a centro visite, la stessa attività non contrasta con quelle previste per i centri aziendali in zona C, che incentiva la multifunzionalità delle aziende agricole, giusto art. 8, c.1, delle N.T.A..
--	--	--	--	--